

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3879 del 12/10/2016
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA00A0176/12RN01 COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. BASSETTE DITTA: ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI S.P.A. USO IGIENICO E ASSIMILATI RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO CON VARIANTE SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3996 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA00A0176/12RN01
COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. BASSETTE
DITTA: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.
USO IGIENICO E ASSIMILATI
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO CON VARIANTE
SOSTANZIALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07

luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 OTTOBRE 2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- della richiesta di riconoscimento di concessione preferenziale ai sensi del T.U. delle Acque ed Impianti Elettrici n. 1775/1933 e della Legge nr. 36/1994 presentata dal Signor Guerrini Marcello in rappresentanza della Ditta Area C.F. 01323730398, protocollo regionale del 07/08/2000 n. 5311 per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo catastalmente identificato su N.C.T. del comune di Ravenna località Bassette al foglio 12 mappale 110, con profondità di m. 292 da destinare ad uso igienico e assimilati proc. RA00A0176;
- della determinazione dirigenziale nr. 18159 del 02/12/2005 con la quale si è provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta Hera S.p.A., per la derivazione di acqua sotterranee, uso "igienico e assimilati", assentita fino al 31/12/2005;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo generale PG/2012/0256894 del 05/11/2012 con la quale la ditta Hera S.p.A. comunicava che la proprietà dell'impianto è passata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. come da atto di conferimento 13/01/2004 (registrato a Forlì il 27/05/2004 mod. II N. 1066) e contratto per la cessione del ramo di azienda relativo alla gestione degli impianti di captazione accumulo e potabilizzazione tra il Gruppo Hera e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in data 30/12/2008 (registrato a Bologna il 14/01/2009 al n. 455 1T);
- che con istanza protocollata agli atti in data 11/11/2014 protocollo regionale n. PG/2014/0423219, la ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee con variante sostanziale, per un volume annuo massimo di prelievo di acque sotterranee pari a 13.000 mc;

DATO ATTO:

- della nota protocollo regionale PG/2013/0024686 del 29/01/2013 con la quale la Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha richiesto documentazione integrativa;
- della nota protocollo regionale PG/2013/83244 del 03/04/2013 con la quale la ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha richiesto la proroga per la consegna della documentazione per il rinnovo della concessione preferenziale RA00A0176/12RN01;
- in data protocollo regionale PG/2013/0204012 del 20/08/2012 la ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha presentato la documentazione integrativa;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in comune di Ravenna località Bassette su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 12 mappale n. 110;
- il prelievo avviene mediante un pozzo già esistente, avente un diametro di mm 80 e una profondità di circa m 292 dal piano campagna, equipaggiato con elettropompa della portata massima di l/s 5,00;
- la quantità d'acqua necessaria per scongelare le acque di ingresso all'impianto di raccolta acque nel quale è presente una griglia che impedisce l'ingresso delle impurità più grossolane (tronchi, rami e quant'altro) allo stesso, è pari a circa mc/annui 13.000;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione preferenziale con variante sostanziale è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 266 in data 21/10/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo regionale PG/2015/0890584 del 28/12/2015 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica dando comunque indirizzo:
 1. richiedere il mantenimento di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;

- della nota protocollo generale PG/2015/0771081 del 20/10/2015 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo ammissibile a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso a soluzioni alternative e con la prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, da registrare a cadenza almeno annuale, a garanzia dell'invarianza degli effetti del prelievo sul bilancio idrico dell'acquifero;

DATO CONTO che la Provincia di Ravenna ha espresso il proprio parere con alcune prescrizioni, che tuttavia si ritiene di dovere considerare favorevole alla luce del parere dell'Autorità di Bacino e con l'inserimento nell'atto di concessione di alcune condizioni;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- **2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale – confinato inferiore**
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;
da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso igienico e assimilati;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. d) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. C.F. 00337870406 la concessione con variante sostanziale a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Ravenna – località Bassette, da destinarsi ad uso igienico e assimilati fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 5,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 13.000, nel rispetto

- delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2025**;
 4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
 5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2015 in € 161,00 e per l'anno 2016 in € 161,00, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
 6. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali;
 7. di stabilire che il deposito cauzionale originariamente costituito in € 136,70, dalla ditta Hera S.p.A. (cedente come da atto repertoriato a Bologna in data 14.01.2009 n.455 1T) rimane valido e dovrà essere integrato per un importo pari a euro 113,30 in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e sarà restituito al termine della Concessione qualora siano stati adempiuti tutti gli obblighi a carico del Concessionario;
 8. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti e della corrente annualità;
 9. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad € 179,00 in data 21/12/2012;
 10. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea e variante sostanziale per uso igienico e assimilati con procedura ordinaria, richiesta dalla ditta Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. C.F. 00337870406 (Prat. n. RA00A0176/12RN01).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avviene mediante un pozzo, già esistente (cod. risorsa RAA6521), avente le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 80;
- profondità m 292;
- portata della pompa l/s 5,00;
- potenza della pompa Kw 20,5

Il prelievo è ubicato nel Comune di Ravenna, località Bassette su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.12 mapp. n.110 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32: X= 756.897; Y= 4.926.869.

La risorsa derivata sarà utilizzata per usi igienici e assimilati, in particolare scongelare le acque di ingresso all'impianto nel quale è presente una griglia che impedisce l'ingresso delle impurità più grossolane (tronchi, rami e quant'altro) allo stesso.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima l/s 5,00;**
- **volume annuo circa mc 13.000.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente. I dati relativi alle suddette misure e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto

ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente

espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.